



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.M. 25 gennaio 2022, n. 13, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2022 al n. 299, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2022, al n. 128, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 per la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo;

VISTO l’articolo 3 del citato D.P.C.M. del 23 luglio 2020, che, nel definire le modalità ed i termini di accreditamento per gli Enti del Terzo settore, stabilisce al comma 1) che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dichiarano espressamente in sede di iscrizione, per via telematica, al registro unico nazionale del Terzo settore se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille; ai commi 2) e 3) che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige e pubblica



sul proprio sito web entro il 20 aprile l'elenco degli enti che risultano iscritti, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, nel registro unico nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato, entro la data del 10 aprile, di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille e che il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione; al comma 4) che il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco degli enti del terzo settore iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale; al comma 5) che se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

VISTO il D.M. 15 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2020, al n.1938, il quale, in attuazione dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, contiene la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille di cui al sopra citato d.lgs. n.111/2017, presenti nel RUNTS;

RITENUTO il termine di cui all'articolo 3, comma 4, del sopra menzionato D.P.C.M. del 23 luglio 2020 di carattere ordinatorio;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. È approvato l'elenco aggiornato degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, del d.P.C.M. del 23 luglio 2020.

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi